

Richiesta di risarcimento del danno alla riservatezza ed all'immagine – Cass. n. 29336/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Illecito trattamento dei dati personali - Richiesta di risarcimento del danno alla riservatezza ed all'immagine - Qualificazione della domanda ad opera del giudice di prima istanza - Ritenuta unicità della "causa petendi" - Conseguenze - Appellabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Personalità (diritti della) - riservatezza - In genere.

Nel giudizio avente ad oggetto tanto la lesione del diritto alla protezione dei dati personali, cui si applica la disciplina processuale speciale di cui al d.lgs. n. 150 del 2011 (che non prevede la ricorribilità in appello), quanto la domanda di risarcimento del danno per la lesione dei diritti alla riservatezza ed all'immagine, cui si applica il rito ordinario, al fine di identificare il mezzo di impugnazione esperibile, in ossequio al principio dell'apparenza, deve farsi riferimento esclusivo a quanto previsto dalla legge per le decisioni emesse secondo il rito in concreto adottato in relazione alla qualificazione dell'azione effettuata dal giudice; pertanto, qualora il tribunale abbia ritenuto di giudicare unitariamente sulle domande, applicando il rito speciale, in quanto i danni risarcibili erano stati prospettati come conseguenza dell'illecita diffusione dei dati personali, il ricorso in appello avverso la decisione del tribunale è inammissibile.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29336 del 22/12/2020

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 2043](#), [Cod Civ art 2059](#), [Cod Proc Civ art 323](#), [Cod Proc Civ art 339](#)

corte

cassazione

29336

2020